

STATUTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado
“Alta Val di Sole”

TITOLO I
Natura e contenuti dello Statuto

Art. 1 Natura e carattere

1. Il presente statuto costituisce, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006, il documento fondamentale dell'istituzione scolastica denominata “Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado Alta Val di Sole” di seguito indicata con il termine “istituzione”

2. Tutte le persone dell'istituzione, dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, studenti, genitori, educatori ed operatori che a vario titolo prestano servizio nell'istituzione, hanno l'obbligo di fare riferimento ai principi, ai valori, ai criteri educativi ed organizzativi contenuti in questo statuto.

Art. 2 Contenuti

1. Il presente statuto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2006, stabilisce:

- a) i principi e i criteri di organizzazione dell'istituzione;
- b) i contenuti vincolanti e le modalità di approvazione del progetto d'istituto;
- c) le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi collegiali dell'istituzione scolastica;
- d) i contenuti e le modalità di approvazione del regolamento interno che, in attuazione dello statuto, definisce, gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, nonché del regolamento che definisce i doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari;
- e) le modalità di formazione e di approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
- f) la partecipazione degli studenti e dei genitori alle attività della classe e dell'istituzione;
- g) la partecipazione dell'istituzione e della comunità scolastica a progetti o iniziative d'integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito nazionale, europeo e extraeuropeo;
- h) le modalità con le quali l'istituzione scolastica instaura con altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio forme di cooperazione e collaborazione rivolte alla migliore definizione dei contenuti e degli indirizzi da esprimere nel Progetto d'Istituto.

TITOLO II
Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

Art. 3 -Sede e composizione dell'istituzione scolastica

1. L'istituzione ha sede a Fucine di Ossana in via S. Michele, 11 ed è composta dalle seguenti scuole:

- a) scuola primaria di Mezzana;
- b) scuola primaria di Pellizzano;
- c) scuola primaria di Ossana;
- d) scuola primaria di Cogolo;
- e) scuola primaria di Peio;
- f) scuola primaria di Vermiglio; scuola primaria di Passo del Tonale;
- g) scuola secondaria di primo grado di Fucine.

Art. 4 Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione è nell'ambito del sistema educativo provinciale ente dotato di personalità giuridica. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) declina l'autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.

2. L'istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.

3. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 5 Principi generali dell'istituzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l'istituzione si informa ai seguenti principi generali:

- a) disponibilità ad ascoltare, comprendere e a rispettare le ragioni dell'altro attraverso il confronto e il dialogo;
- b) sviluppo di una mentalità aperta, flessibile e creativa che sa coniugare la propria libertà nel rispetto delle regole e con senso di responsabilità;
- c) crescita di relazioni significative nei rapporti interpersonali e di gruppo con comportamenti ispirati al senso del dovere e della responsabilità sociale e personale;
- d) volontà di conoscere e capire il proprio territorio per risolvere problemi e progettare il proprio futuro in modo positivo;
- e) acquisizione di un metodo di lavoro autonomo ed efficace con la produzione di pensiero personale, critico e creativo per il conseguimento del proprio successo formativo.

Art. 6 Criteri di organizzazione

1. L'istituzione realizza il servizio educativo secondo criteri di adeguatezza, differenziazione, partecipazione e leale collaborazione, sia in riferimento alle attese delle famiglie e alle capacità e caratteristiche specifiche degli studenti e degli altri soggetti della comunità scolastica, sia con riguardo all'esigenza d'integrazione e di dialogo con le comunità locali, con le altre autonomie funzionali, con il contesto sociale e professionale e con il mondo del lavoro.

TITOLO III
Organi dell'istituzione autonoma

Art. 7 Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:

- a) il consiglio dell'istituzione;
- b) il dirigente dell'istituzione;
- c) il collegio dei docenti;
- d) il consiglio di classe;
- e) il nucleo interno di valutazione;
- f) il revisore dei conti.

Art. 8 Il Consiglio dell'istituzione: funzioni, composizioni e modalità di nomina

1. Il consiglio dell'istituzione è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione.

2. In particolare il consiglio approva, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione:

- a) lo statuto;
- b) il progetto d'istituto;
- c) il regolamento Interno;
- d) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
- e) la carta dei servizi;
- f) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
- g) il bilancio e il conto consuntivo;
- h) il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;
- i) le attività definite nell'ambito delle forme collaborative con i diversi soggetti territoriali nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;
- j) gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.
- k) nomina il revisore dei conti, sulla base della proposta della Provincia;
- l) richiede pareri alla consulta dei genitori;

3. La composizione del consiglio, nel rispetto di criteri di pariteticità e rappresentatività delle diverse componenti della comunità scolastica, è la seguente:

- 6 rappresentanti dei docenti;
- 6 rappresentanti dei genitori;
- 1 rappresentante del personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore;
- 3 rappresentanti del territorio;
- il dirigente dell'istituzione;

4. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici e resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*).

5. I rappresentanti del territorio sono designati, su richiesta dell'istituzione, dagli enti o dalle istituzioni di appartenenza individuate con delibera del consiglio dell'istituzione. Essi partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto.

6. Tutti i membri del consiglio restano in carica per la durata dell'organo, purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.

7. Il consiglio è presieduto da un genitore, eletto dal consiglio stesso.

8. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e assistente educatore sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.

9. Il responsabile amministrativo svolge la funzione di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

10. Il verbale delle sedute del consiglio dell'istituzione è pubblicato all'albo dell'istituzione entro 5 giorni dalla data di approvazione, inviato in cartaceo ai consiglieri e pubblicato sul sito web dell'istituzione. Le deliberazioni adottate dal consiglio vengono pubblicate all'albo dell'istituzione entro 10 giorni dalla data di approvazione.

Art. 9 Il Dirigente Scolastico

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della stessa;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

3. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.

4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità nonché il numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi della normativa provinciale vigente. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

5. Il dirigente presenta almeno due volte all'anno al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 10 Il Collegio dei Docenti: funzioni e composizione

1. Il collegio ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare ed adeguando, nei limiti previsti dall'ordinamento, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento.

2. Il collegio dei docenti:

- a) delibera la parte didattica del progetto d'istituto, da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'istituzione, dando piena attuazione all'autonomia scolastica e valorizzando le competenze professionali dei docenti;
- b) propone al dirigente dell'istituzione l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;
- c) approva il regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento secondo criteri idonei allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione;
- d) individua i docenti componenti il nucleo interno di valutazione.

3. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'istituzione. Esso è presieduto e convocato dal dirigente dell'istituzione, che stabilisce l'ordine del giorno. Il collegio può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti e aree disciplinari e in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa. Tali forme organizzative possono avere competenze per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa.

Art. 11 Il Consiglio di Classe: funzioni, composizione e modalità di nomina

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e da 4 rappresentanti dei genitori alla scuola secondaria di primo grado e 2 alla scuola primaria. Esso è presieduto dal dirigente o da un docente da lui delegato. Il consiglio di classe definisce le attività della classe curricolari ed extracurricolari tenendo conto del progetto d'istituto e della programmazione dell'attività didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti. Con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe, il consiglio provvede alla valutazione degli studenti e al coordinamento dell'attività didattica della classe.

2. I rappresentanti dei genitori del consiglio di classe sono eletti annualmente tra i genitori della classe corrispondente con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro il 15 ottobre; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.

3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

4. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

Art. 12 Il Nucleo interno di valutazione: funzioni, composizione e modalità di nomina

1. All'interno dell'istituzione è costituito un nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo, con compiti di analisi e di verifica interni, finalizzati al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio.

2. Il nucleo interno di valutazione, a fine anno scolastico, elabora un rapporto annuale ad uso degli organi della istituzione scolastica, anche per quanto concerne la stesura del nuovo progetto di istituto; il rapporto viene inoltre inviato al comitato provinciale di valutazione ed al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.

3. La composizione del nucleo interno di valutazione risponde principalmente ai criteri di rappresentatività e pariteticità fra le diverse componenti della comunità scolastica. Il nucleo è composto da:

- a) 2 docenti;
- b) 1 genitore;
- c) 1 rappresentante del personale amministrativo tecnico ausiliario e assistente educatore;
- d) il dirigente dell'istituzione.

4. Il nucleo interno di valutazione è presieduto dal dirigente.

5. I componenti dell'organo vengono nominati dal dirigente dell'istituzione su indicazione del consiglio dell'istituzione per le componenti dei genitori e del personale amministrativo tecnico ausiliario e assistente educatore, su indicazione del collegio per la componente dei docenti.

Art. 13 Il revisore dei conti

1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione scolastica è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale. Il revisore elabora una relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio prima dell'approvazione degli stessi da parte del consiglio dell'istituzione e ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.

2. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti, scegliendolo su proposta della Provincia.

3. Il revisore dei conti dura in carica 3 anni e non è revocabile.

TITOLO IV **Consulta dei genitori**

Art. 14 Consulta dei genitori: funzioni, composizione e modalità di nomina

1. Presso l'istituzione è istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.

2. La consulta dei genitori è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta prima dell'avvio dell'anno scolastico. I rappresentanti delle associazioni possono essere al massimo in numero di 2 per ciascuna di esse; il riconoscimento dell'associazione è legato alla presentazione di un atto ufficiale di costituzione e ad un numero di associati corrispondente almeno al 5 % dell'intera componente genitori dell'istituzione.

3. La consulta formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio dell'istituzione e dal dirigente in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione medesima anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.

TITOLO V

Gli operatori della istituzione scolastica

Art. 15 I docenti

1. I docenti attuano il servizio educativo, prestano la propria attività in funzione dei servizi attivati presso l'istituzione e collaborano con gli organismi di valutazione e di ricerca.

2. La libertà d'insegnamento dei docenti si esplica in particolare nell'autonomia didattica, nonché nella libertà di ricerca. La libertà d'insegnamento, quale garanzia del pluralismo culturale e sociale è finalizzata alla promozione e alla crescita della personalità degli studenti, nel rispetto della dignità e della coscienza individuale, morale e civile.

Art. 16 Il personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore

1. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore concorre al funzionamento dell'istituzione alle dipendenze funzionali del dirigente e partecipa con i docenti all'attuazione del progetto d'istituto.

2. Il personale assistente educatore collabora con il personale docente nella programmazione, organizzazione e realizzazione dell'attività educativa e di assistenza diretta agli studenti con bisogni educativi speciali al fine di una loro piena partecipazione alle attività.

3. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del dirigente, presso l'istituzione opera un responsabile amministrativo che costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi amministrativi e contabili dell'istituzione.

4. Il personale amministrativo tecnico e ausiliario si riunisce in assemblea almeno 2 volte all'anno, elegge un proprio presidente e un segretario che redige regolare verbale.

TITOLO VI

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17 Il progetto d'istituto e la carta dei servizi - natura e contenuti

1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

2. Il progetto d'istituto contiene:

- a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
- b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati, anche con riguardo alla presenza di minoranze linguistiche;
- c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
- d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curriculum, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
- e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
- f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
- g) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale della scuola;

- h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
- i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
- j) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
- k) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
- l) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

3. Entro 30 giorni dall'adozione del presente statuto il consiglio dell'istituzione, previo parere degli altri organi dell'istituzione, adotta una carta dei servizi per esplicitare i diritti dell'utente e l'offerta formativa.

Art. 18 Modalità di approvazione e durata del progetto d' istituto

1. Il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto, da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'istituzione, dando piena attuazione all'autonomia scolastica e valorizzando le competenze professionali dei docenti.

2. Nel rispetto degli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola e tenendo conto delle proposte della consulta dei genitori, il consiglio dell'istituzione approva il progetto d'istituto.

3. Il progetto d'istituto, di durata quadriennale, è approvato entro il 30 maggio in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.

4. Il progetto d'istituto può, su richiesta motivata del collegio dei docenti o della consulta dei genitori, essere aggiornato o/e integrato ogni anno. Il progetto d'istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie, se richiesto, e pubblicato sul sito web dell'istituzione.

5. Un estratto del progetto d'istituto, contenente gli indirizzi generali, le finalità, le scelte e le proposte educative sarà consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 19 Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi.

2. Con riferimento agli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell'istituzione il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:

- a) gli orari dell'attività scolastica;
- b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
- c) i comportamenti da assumere da parte della comunità scolastica all'interno dell'istituzione - spostamenti interni, accesso a mensa, palestra, aule speciali per la promozione di una cultura della sicurezza;
- d) i rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
- e) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
- f) il funzionamento degli uffici e accesso al pubblico;
- g) i criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi;

- h) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori;
- i) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature didattici da parte degli studenti;
- j) le modalità e i criteri di distribuzione di materiale informativo agli studenti;
- k) i criteri di riconoscimento delle associazioni dei genitori.

3. Con riferimento agli organi collegiali, ad eccezione del collegio dei docenti, il regolamento interno ne disciplina gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento e in particolare provvede a stabilire:

- a) le modalità di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- b) l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- c) la definizione delle modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
- d) le modalità di funzionamento della consulta dei genitori e del nucleo interno di valutazione;
- e) la determinazione delle modalità di pubblicità degli atti.

Art. 20 Regolamento sui diritti-doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.

2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento, i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 21 Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 20 del presente statuto individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:

- a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
- b) ad una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
- c) ad essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte, in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- e) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- f) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 22 Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 20 del presente statuto stabilisce i doveri fondamentali per tutti gli studenti e in ogni caso individua il dovere:

- a) al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;

- b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
- c) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
- g) a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 23 Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 20 del presente statuto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e i procedimenti relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b) la responsabilità disciplinare è personale;
- c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
- d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto;

2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:

- a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
- b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
- c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe, per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
- d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

3. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art. 24 Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell'istituzione entro un mese dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno e il regolamento diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.

2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea e la consulta dei genitori.

3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti e della consulta dei genitori.

TITOLO VII

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 25 Bilancio di previsione e conto consuntivo: modalità di formazione e approvazione

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.

2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d'istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

TITOLO VIII

Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 26 Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.

2. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute sulla base di quanto indicato nel regolamento interno, mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 27 Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

TITOLO IX **Rapporti con il territorio**

Art. 28 Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello nazionale e internazionale e nell'ottica di una scuola che si colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative e di imprese simulate o altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto; in particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

- a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
- b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 29 Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 29, comma 2, l'istituzione:

- a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nell'ambito territoriale di riferimento nei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
- c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto di istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006.

2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

TITOLO X **Norme finali**

Art. 30 Approvazione e revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.

2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.

3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.

4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e sul sito web dell'istituzione.